

1213/15

1e 13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 28/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. PIETRO DUBOLINO  
Dott. ANTONIO BEVERE  
Dott. GRAZIA MICCOLI  
Dott. ALFREDO GUARDIANO  
Dott. GIUSEPPE DE MARZO

SENTENZA N. 3135  
- Presidente -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5116/2014  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 854/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 26/06/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2014 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Gabriele Merlotto*  
che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso,  
Morandi, con conseguente annullamento con rinvio  
delle sentenze impuginate, e fatto del ricorso *Salvo*

~~Udito, per la parte civile, l'Avv~~

Udito il difensore Avv.

per l'accoglimento del ricorso

per il

che ha esordito

### Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 26/06/2013 la Corte d'appello di Brescia: a) ha dichiarato inammissibile l'appello qualificato come incidentale da [redacted] avverso la decisione di primo grado; b) ha assolto [redacted] dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, ritenuta la sua responsabilità per il solo reato di bancarotta fraudolenta documentale, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione.

Al [redacted] e allo [redacted] erano contestati, infatti, nella veste di amministratore di fatto, il primo, e di amministratore unico sino al marzo 2008, il secondo, della [redacted] s.p.a., dichiarata fallita il 18/12/2008, alcune distrazioni patrimoniali e l'omessa tenuta delle scritture contabili.

La Corte territoriale, con riferimento all'appello del [redacted] ha rilevato: a) che, in assenza di impugnazione del P.M., l'imputato non era legittimato a proporre appello incidentale per effetto dell'appello proposto dallo [redacted], giacché tale rimedio è previsto quale impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa; b) che, anche a voler considerare l'appello come autonomo, esso era tardivo, in quanto presentato oltre il termine di cui all'art. 595 cod. proc. pen.

Quanto allo [redacted], la sentenza impugnata, premesso che, nel caso di specie, veniva in questione l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili, giacché la loro esistenza era obiettivamente desumibile dalle prove raccolte, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'amministratore di diritto, sul quale comunque grava l'obbligo di tenuta della documentazione.

Al contrario, la Corte territoriale ha assolto lo [redacted] dall'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in difetto di prova della sua consapevolezza in ordine ai contestati comportamenti distrattivi.

2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell'interesse del [redacted] e dell' [redacted]

3. Il ricorso proposto nell'interesse del [redacted] si affida ai seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza degli artt. 170 e 548, comma 3, cod. proc. pen. e 4, comma terzo, l. n. 890 del 192, per avere la Corte territoriale ritenuto tardivo l'appello proposto, nonostante l'assenza di certezza in ordine alla data di notifica all'imputato contumace dell'estratto della sentenza di primo grado.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza degli artt. 584, 591, 595 cod. proc. pen., per avere la Corte escluso l'ammissibilità dell'appello incidentale limitando tale facoltà, in contrasto con la lettera della legge, alle sole parti portatrici di interesse antagonista rispetto a quello della parte impugnante.

4. Il ricorso proposto nell'interesse dello Scaizo si affida ai seguenti motivi.

4.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., per avere la Corte territoriale trascurato di accertare la sussistenza dell'apporto concorsuale e del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. Al riguardo, si aggiunge che la stessa sentenza impugnata, in ragione dell'accertata attività di mero prestanome svolta dall'imputato e della mancanza di prova della consapevolezza dei comportamenti distrattivi posti in essere dall'amministratore di fatto, aveva assolto il primo dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Il ricorrente sottolinea, infine, che le dichiarazioni del [redacted], quanto alla presenza dello [redacted] nello stabilimento della società [redacted] erano prive di riscontri oggettivi, resi necessari dal personale coinvolgimento del primo nella gestione aziendale.

4.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, nonché inosservanza o erronea applicazione dell'art. 217 I. fall., in relazione alla mancata qualificazione dei fatti contestati come bancarotta semplice.

4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla mancata indicazione dell'*iter* logico che aveva condotto alla concreta determinazione della pena.

#### Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [redacted] è fondato, giacché l'esame degli atti, imposto dalla natura processuale della questione prospettata, non ha consentito di rinvenire l'avviso di ricevimento relativo alla notifica nei confronti del [redacted] dell'estratto contumaciato della sentenza di primo grado, talché non vi è prova del fatto che il termine assegnato all'imputato contumace per impugnare dall'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. sia spirato in data anteriore a quella di proposizione dell'appello del [redacted]. Ne discende che indebitamente la Corte territoriale, pur avendo ammesso la possibilità di qualificare come principale l'appello, denominato incidentale, proposto dal [redacted] lo ha ritenuto tardivo.

Resta quindi assorbito il secondo motivo di ricorso, a proposito del quale va comunque ribadita la validità del principio più volte affermato da questa Corte (e dal quale, secondo la difesa del ricorrente, ci si dovrebbe invece discostare), secondo cui è inammissibile l'appello incidentale proposto dall'imputato, qualora il pubblico ministero o la parte civile non abbiano presentato, nei suoi confronti, come appunto nel caso di specie, appello in via principale, poiché lo stesso è previsto dalla legge come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa (di recente, v. Sez. 6, n. 14818 del 11/12/2013 - dep. 31/03/2014, Del Gaudio, Rv. 259443)

2. Del pari fondato è il primo, anch'esso assorbente, motivo del ricorso proposto nell'interesse dello \_\_\_\_\_, in quanto, rispetto ad una condotta che i giudici di merito hanno in concreto individuato come di occultamento e di distruzione di scritture contabili (peraltro, rispetto ad un capo di imputazione che fa invece riferimento all'omessa tenuta delle scritture stesse), non è dato intendere su quali basi sia stato fondato l'accertamento del dolo richiesto dall'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall.

In particolare, non risulta dimostrata né l'esistenza del dolo generico richiesto nel caso di omessa tenuta della contabilità (secondo quella che, come detto, risulta la formale contestazione dell'addebito riportata nell'intestazione della sentenza impugnata), né l'esistenza del dolo specifico, quale invece richiesto nel caso di bancarotta fraudolenta documentale costituita dall'occultamento o dalla distruzione delle scritture contabili, ritenuta configurabile dalla Corte territoriale (pag. 9 della sentenza impugnata), senza incontrare alcuna specifica doglianza in ricorso.

Né emerge dalla sentenza impugnata il fondamento della stessa sussistenza di un contributo consapevole alla condotta altrui e ciò anche in ragione del fatto che il formale ruolo amministrativo ricoperto dallo \_\_\_\_\_ risulta dal capo di imputazione essere cessato nel marzo 2008, prima della dichiarazione di fallimento del dicembre dello stesso anno.

3. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.

Così deciso in Roma il 28/10/2014


Il Componente estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Pietro Dublino



DEPOSITATA IN CANCELLERIA	
addl	13 GEN 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO	
Carmela Lanzuise	

